



Siamo il motore dell'Italia.

www.confartigianato.apfm.it
info@confartigianato.apfm.it


Confartigianato
Imprese

ASCOLI PICENO e FERMO

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE PER I DEBITI ERARIALI

Rif. normativi

-DL 223/2006 convertito in Legge 248/2006

-DL 83/2012 (cd. Decreto crescita) convertito in Legge 134/2012

-Agenzia delle Entrate Circolare 40/E dell'08/10/2012

L'art. 13-ter del DL 83/2012 prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto, subappalto di opere, forniture e servizi.

L'esclusione dalla responsabilità è prevista solo se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza di tale documentazione, l'art.13-ter prevede che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della stessa. Per l'appaltatore la responsabilità è solidale in ambito fiscale ma comunque limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore, mentre il committente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000,00 euro se non ha eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali.

L'Agenzia delle entrate chiarisce con circolare 40/E dell'8 ottobre due problematiche di rilievo:

1) Decorrenza degli effetti della norma

2) Certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA

Relativamente al primo punto, le disposizioni contenute nell'art. 13-ter del DL 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma. Tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma. Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dal 11/10/2012 in relazione ai contratti di subappalto/appalto stipulati a partire dal 12/08/2012.

In riferimento al secondo punto, ossia alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/ appaltatore. La disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata attraverso l'asseverazione di un responsabile del CAF Imprese o dai professionisti abilitati. In alternativa si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Tale dichiarazione deve:

- Indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell'iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
- Indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate mediante scomputo totale o parziale;
- Indicare gli estremi dell'F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente.